

E qui posso apportare l'autorità dell'esempio. In Sardegna vi è la legislazione antichissima sulla pastorizia che proibisce questi pascoli abusivi sotto pene pecuniarie.

Ebbene, o signori, che cosa dicevano i nostri pastori quando erano colti nei seminati od in altro luogo vietato? Dicevano: noi paghiamo ben volentieri, perchè i danni e le multe che paghiamo non valgono la ventesima e nemmeno la trigesima parte di quello che abbiamo guadagnato nel pascolo.

Ecco che cosa succederebbe anche qui, se fosse accettato l'articolo proposto dalla Commissione. Bisognerà dunque dire a questi contravventori: se non ridurrete il vostro bestiame entro un dato termine, questo vi sarà tolto, e sarà venduto all'asta pubblica. Si è in tal modo che voi togliete loro l'arma colla quale abusano del pascolo altrui.

Io pertanto voto pel progetto del Ministero.

GENINA. Anch'io inclino a preferire l'articolo proposto dal Ministero. Per altro avrei un dubbio da proporre circa la esecuzione della vendita in esso contemplata.

Gli individui i quali hanno bestiame che conducono a pascolo sui fondi altrui o possono averne dei propri oppure di tali che sono appartenenti ad altri e che essi prendono solamente in affitto.

Ora, se l'articolo del Ministero si adottasse nei termini che esso viene proposto, può sorgere questo dubbio: potrà anche vendersi il bestiame di colui che abusa del pascolo, il quale appartenga ad un altro, ovvero si potrà solo vendere quello che è proprio di spettanza del pascolatore? Sento che molti deputati dicono che potrà anche vendersi all'asta pubblica il bestiame che non appartiene al pascolatore. Io avrei molti dubbi sopra questo.

In primo luogo questa sarebbe una specie di confisca. Ora le confische, a termini del nostro Codice, quand'anche si tratti di istrumenti di reati, sono solamente fatte quando la proprietà di questi istrumenti appartiene al contravventore. L'articolo 79 del Codice penale dice:

« Le condanne a qualunque pena portano la confisca tanto del corpo del reato, quanto delle cose che hanno servito o furono destinate a commetterlo, allorchè la proprietà ne appartiene al condannato. »

Dunque, se il bestiame non appartiene al pascolatore, io dico che, a termini dei principii generali del diritto, esso non dovrebbe andare soggetto alla stessa misura.

Ma si osserverà: è in colpa colui il quale diede del bestiame in affitto ad una persona che sapeva non avere quanto era necessario per farlo pascolare. Io farò notare in primo luogo che alcune volte uno può averne per 10 o 12 capi di bestiame e mantenerne 15 o 20. Quegli che dà il bestiame in affitto può essere in buona fede. Se l'ammonizione che dà il giudice al pascolatore abusivo fosse manifesta, allora io direi che coloro che danno il bestiame in affitto sono in colpa se non lo hanno ritirato dopo tale ammonizione. Ma questa facendosi solamente al pascolatore abusivo, rimane ignota, ed i padroni del bestiame non ne sapranno niente.

Questi sono i dubbi che io presento al signor ministro. Io credo che, inteso l'articolo in questo senso, sarebbe veramente troppo severo. A parer mio, si dovrebbe unicamente vendere all'asta pubblica il bestiame del pascolatore onde togliergli il mezzo del quale egli si serve per continuare nell'indebito pascolo. Ma, quando si tratta del bestiame che non è di proprietà del pascolatore, lo si deve restituire al proprietario; ed in questa guisa il pascolatore abusivo viene punito, senza ledere d'altronde i principii generali del diritto.

Io quindi adotterei il progetto del Ministero, purchè vi si

introducesse una clausola per cui venisse dichiarato che solo il bestiame proprio del pascolatore abusivo sarebbe venduto.

In questa guisa si eviterebbe l'inconveniente di attuare la vendita del bestiame che non appartiene al pascolatore.

AGNÈS. Io propongo che l'esame di tale questione sia rimandato alla Commissione. Si è parlato di coloro che praticano il pascolo abusivo e tengono bestiame in numero eccedente i mezzi propri. Io bramerei che mi si spiegasse che cosa s'intenda con queste parole *mezzi propri*. Io faccio osservare che vi sono pascoli comunali e che quindi sarebbe d'uopo di tenere conto di siffatta circostanza, vale a dire del diritto che un abitante di un comune possa avere sopra i medesimi.

Del rimanente giova anche notare che il giudice non può così agevolmente sapere quale sia il numero del bestiame eccedente i mezzi di una persona, ma che ciò può essere meglio determinato, a cagion d'esempio, dal Consiglio delegato, il quale, avuto riguardo al pascolo comune e ad ogni altra circostanza, potrebbe dire che quell'individuo può tenere tante vacche, tanti buoi, e via discorrendo.

Dunque, dietro questi riflessi, io credo che il miglior partito sia quello di rimandare la redazione di questo articolo alla Commissione, perchè ne voglia fare un ulteriore esame.

DEFORESTA, relatore. Che l'onorevole signor ministro dell'interno abbia sostenuto l'articolo del progetto ministeriale, non mi ha punto sorpreso, ritenendo che questo progetto è l'opera del suo predecessore e che la stessa disposizione già erasi introdotta nella legge precedente; io vedo in questo contegno del signor ministro una maggior prova della delicatezza e della dignità che lo distinguono, e che non è la prima come non sarà l'ultima. Ma mi ha recato molta meraviglia di sentire tante voci sorgere per combattere il progetto della Commissione, e neppure una per sostenerlo; il sentimento che ho provato è stato anzi un sentimento di profonda tristezza; e questa tristezza si è accresciuta a mille doppi quando intesi un onorevole magistrato chiamare il progetto della Commissione un progetto barbaro. Barbara si chiama una disposizione per cui alla privazione violenta della proprietà sovra un semplice sospetto si sostituisca una semplice presunzione di colpevolezza che è già additata dal criterio logico ed incontestabile, e da quella presunzione legale non si fa derivare altra conseguenza che quella di dovere risarcire il danno che fu la conseguenza di quel fatto. In verità, io non mi aspettava a simile proposizione.

Vengo ora a giustificare il progetto della Commissione. Tre sono i motivi per quali la Commissione, tuttochè riconoscesse, come riconosco anch'io in questo momento, assai più efficace il progetto del Ministero, si risolvè di proporvi, o signori, di non ammetterlo e di surrogarvi quello che essa formulava nell'articolo 18: il primo motivo (e prego la Camera di ben ritenerlo) si era il rispetto dovuto alla proprietà. Sì, o signori, si è perchè credeva il diritto di proprietà troppo violato, che la Commissione non ammetteva la disposizione che gli onorevoli preopinanti richiamano.

La Camera rifletta e giudichi se la Commissione si apponeva o se errava. Il dare maggiori spiegazioni su questo primo motivo sarebbe forse mancare di riguardo alla Camera. La questione è troppo delicata. Chi non sente la difficoltà non se ne persuaderà con ragionamento.

Il secondo motivo si era perchè trovava la Commissione che l'esecuzione darebbe luogo a difficoltà senza fine. E difatti primieramente nella legge non era neanche fatta facoltà al giudice di cominciare ad operare il sequestro del bestiame che si reputa eccedente. Il giudice doveva prefiggere un ter-